



Istituto Comprensivo "SAN LEONE IX"

Via San Leo - 81037 - Sessa Aurunca (Ce)

Tel. 0823/937033 – Fax 0823/935040 - Distretto n. 19. C.M. CEIC8AY008 – C.F.: 95015570617

Email: ceic8ay008@istruzione.gov.it - PEC: ceic8ay008@pec.istruzione.it

Prot.n. 2834/06.09

Sessa Aurunca, 03-09-2020

- A tutto il personale scolastico
- Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Agli esperti esterni e visitatori, Ai genitori e studenti
- A chiunque sia presente nei locali scolastici e pertinenze
- All'Albo sicurezza di tutti i plessi
- All'Albo sede

Oggetto: Disposizioni del D. S., per l'anno scolastico 2020/21, sul rispetto della **normativa in materia di divieto di fumo** in ogni locale scolastico e nelle aree aperte di pertinenza dei plessi dell'Istituto comprensivo "San Leone IX" di Sessa Aurunca (*Decreto legge n. 104 del 12/09/2013*).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

quale datore di lavoro ed ai fini del programma di miglioramento, prevenzione e tutela della salute nella scuola, su indicazione del R.S.P.P. dell'istituzione scolastica,

comunica

che il Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013, "*misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca - tutela della salute nelle scuole* (G.U. Serie Generale n. 214/2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente all'art. 4, quanto segue:

1. *All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie".*

2. *È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.*

3. *Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 della legge n. 104 del 11/11/1975, n. 584, e s.m.i.*

Pertanto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, per l'anno scolastico 2020/21,

Dispone

che è fatto divieto assoluto al personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori, ecc. in indirizzo:

- di fumare in tutti i locali interni e nelle aree all'aperto esterne di pertinenza, di ogni edificio scolastico dell'I. C., in ogni momento, in qualsiasi ora della giornata ed anche durante l'intervallo.
- di fumare con sigarette elettroniche, perché equiparate dalla legge alle normali sigarette.

N. B.: I trasgressori saranno puniti e sanzionati secondo la legge vigente.

Segue informativa

Informativa

Tutti coloro (docenti, personale Ata, studenti, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art. 189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale scolastico dei plessi dell'Istituto comprensivo "San Leone IX" di Sessa Aurunca è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (*Causale: Infrazione divieto di fumo - Istituto comprensivo "San Leone IX" di Sessa Aurunca*).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 €.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico, ha individuato i responsabili, per ogni plesso scolastico dell'I. C., preposti all'applicazione del divieto di fumo, con i compiti di:

- ✓ *vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;*
- ✓ *vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;*
- ✓ *notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare;*



La Dirigente Scolastica

Maria Luisa TOMMASINO